

Allegato ~~B~~ alla deliberazione
C.C. n. 31 del 14.6.2011

Pag. n. 19



**CITTÀ DI
GIUSSANO**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. *Filippo Ballatore*)

**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI FUNERARI,
NECROSCOPICI,
CIMITERIALI
E DI POLIZIA MORTUARIA**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Compiti e funzioni del soggetto gestore
- Art. 4 – Responsabilità e presunzione di legittimazione
- Art. 5 – Servizi gratuiti ed a pagamento
- Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II OSSERVAZIONE DELLE SALME E TRASPORTI FUNEBRI

Capo I Osservazione delle salme, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 7 – Depositi di osservazione ed obitori

Capo II Feretri

- Art. 8 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 9 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 10 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

Capo III Trasporti funebri

- Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 – Esercizio del servizio di trasporti funebri
- Art. 14 – Norme generali per i trasporti
- Art. 15 – Riti religiosi e civili
- Art. 16 – Trasferimento di salme
- Art. 17 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 18 – Trasporto per seppellimento o cremazione
- Art. 19 – Sepolture privilegiate
- Art. 20 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 21 – Trasporto di ceneri e resti
- Art. 22 – Rimessa delle autofunebri

Capo IV Attività funebre

- Art. 23 – Imprese funebri
- Art. 24 – Divieti e responsabilità
- Art. 25 – Servizio funebre in Giussano
- Art. 26 – Orario dei trasporti e funerali da effettuarsi all'interno del territorio Comunale
- Art. 27 – Corteo funebre

TITOLO III CIMITERI

Capo I Cimiteri

- Art. 28 – Elenco cimiteri

- Art. 29 – Disposizioni generali di Vigilanza
- Art. 30 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 31 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II

Piano Urbanistico Generale dei cimiteri

- Art. 32 – Piano Urbanistico Generale dei cimiteri

Capo III

Inumazione e tumulazione

- Art. 33 – Inumazione
- Art. 34 – Campo destinato ai prodotti abortivi
- Art. 35 – Tumulazione
- Art. 36 – Tumulazione provvisoria

Capo IV

Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 37 – Esumazione ordinarie
- Art. 38 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 39 – Esumazione straordinaria
- Art. 40 – Estumulazioni
- Art. 41 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 42 – Raccolta delle ossa
- Art. 43 – Oggetti da recuperare
- Art. 44 – Disponibilità dei materiali

Capo V

Cremazione

- Art. 45 – Crematorio
- Art. 46 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 47 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

Capo VI

Polizia dei cimiteri

- Art. 48 – Orario
- Art. 49 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 50 – Divieti speciali
- Art. 51 – Norme per le imprese operanti nei cimiteri
- Art. 52 – Riti funebri
- Art. 53 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle sepolture
- Art. 54 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 55 – Materiali ornamentali
- Art. 56 – Reclami del pubblico

TITOLO IV **CONCESSIONI**

Capo I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 57 – Tipologie delle concessioni cimiteriali
- Art. 58 – Sepolture familiari in sepolcreti e cappelle
- Art. 59 – Durata delle concessioni
- Art. 60 – Modalità di concessione
- Art. 61 – Uso delle sepolture private
- Art. 62 – Manutenzione

Capo II

Subentri, rinunce

- Art. 63 – Subentri e rinunce

Capo III
Revoca, decadenza, estinzione

- Art. 64 – Revoca
- Art. 65 – Decadenza
- Art. 66 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 67 – Estinzione
- Art. 68 – Regime delle concessioni cimiteriali a perpetuità

TITOLO V
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Capo I
Imprese e lavori privati

- Art. 69 – Accesso ai cimiteri
- Art. 70 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 71 – Dimensione monumenti
- Art. 72 – Responsabilità
- Art. 73 – Materiali di risulta
- Art. 74 – Introduzione e deposito materiali
- Art. 75 – Orario di lavoro
- Art. 76 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 77 – Norme comportamentali
- Art. 78 – Vigilanza
- Art. 79 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II
Illuminazione votiva

- Art. 80 – Tipi di illuminazione
- Art. 81 – Servizio di illuminazione elettrica

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I
Disposizioni varie

- Art. 82 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 83 – Registro delle sepolture
- Art. 84 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 85 – Schedario dei defunti
- Art. 86 – Scadenzario delle concessioni
- Art. 87 – Accesso al cimitero in auto

Capo II
Norme transitorie – Disposizioni finali

- Art. 88 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 89 – Dilazioni pagamento insoluti
- Art. 90 – Sanzioni
- Art. 91 – Norma finale e di rinvio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle Leggi Regionali Lombardia 30.12.2009 n. 33 e 8 febbraio 2005, n. 6, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, come successivamente integrati e modificati, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di esse, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a) per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o campo bambini;
- c) per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- d) per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- e) per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da campo comune;
- f) per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- g) per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- h) per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- i) per nicchia cineraria si intende un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- j) per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione, a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto;
- k) per tomba biposto a sovrapposizione si intende una struttura in calcestruzzo composta da due cassoni sovrapposti uno sull'altro;
- l) per tomba biposto col sistema a vestibolo si intende una struttura in calcestruzzo avente nella parte centrale un botola di accesso ad un vano centrale (vestibolo) che consente di depositare rispettivamente due feretri per parte;
- m) per sepolcreto si intende una struttura in calcestruzzo, con vestibolo, che consente fino a 8 sepolture per la stessa famiglia. Sono completi di ossari per il deposito dei contenitori di resti o di ceneri;
- n) per tomba di famiglia o cappella si intende un edificio che consente fino a 12 sepolture per la medesima famiglia, interrate e/o fuori terra. E' completa di ossari per il deposito dei contenitori di ossa e ceneri;
- o) per soggetto gestore si intende il soggetto a cui viene affidato l'incarico della gestione dei servizi cimiteriali, ad eccezione delle funzioni che per legge permangono in capo al Comune;
- p) per deposito mortuario o camera mortuaria si intende il luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri o altro, in attesa di sepoltura o di trasferimento altrove;
- q) per deposito di osservazione si intende il luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento della morte;
- r) per obitorio si intende il luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o riguardanti salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigeniche.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dall'Ufficio Cimiteriale Comunale

infrasettoriale avente compiti di collegamento e di gestione generale dei servizi cimiteriali specificatamente indicati nell'atto di costituzione e nelle eventuali successive modificazioni.

2. Il personale in possesso della qualifica di Ufficiale dello Stato Civile esercita, oltre alle competenze che sono proprie della qualifica stessa, anche le funzioni relative all'autorizzazione dei trasporti dei feretri, purché appositamente delegato dal Dirigente del Settore Affari Generali.

3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla normativa in materia di enti locali, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.).

4. Il soggetto gestore è titolare del servizio per la durata dell'affidamento e svolge i compiti attribuiti dal presente Regolamento, oltre che dalle disposizioni contenute nel contratto di affidamento del servizio, ad eccezione delle pubbliche funzioni che permangono in capo al Comune.

Art. 3 – Compiti e funzioni del soggetto gestore

1. Sono compiti specifici del personale del soggetto gestore operante nei cimiteri:

- a) vigilare sulla corretta apertura e chiusura dei cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
- c) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione e della regolarità della documentazione di accompagnamento del feretro;
- d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, degli uffici e magazzini e di ogni altro luogo comunale chiuso che si trovi all'interno dei cimiteri garantendone una costante pulizia;
- e) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici preposti;
- f) vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto che si addica al carattere del luogo;
- g) sovrintendere a tutte le operazioni autorizzate ed eseguite da terzi;
- h) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
- i) eseguire e sovrintendere tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
- j) tenere costantemente aggiornato il registro cartaceo di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990;
- k) garantire la raccolta dei rifiuti, la manutenzione delle aree a verde, la raccolta delle foglie, la pulizia dei vialetti, lo spargimento del sale e lo sgombero della neve;
- l) eseguire ogni altra operazione, compito e funzione prevista contrattualmente.

Art. 4 – Responsabilità e presunzione di legittimazione

1. Il Comune e il soggetto gestore curano che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assumono responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o attraverso mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione ecc...) s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune ed il soggetto gestore.

3. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune ed il soggetto gestore.

4. Tutte le eventuali spese derivanti connesse alle controversie tra privati sono integralmente e solidamente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia.

Art. 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Sono gratuiti in particolare i seguenti servizi:
 - a) l'accertamento di morte;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune e nel "Giardino delle rimembranze";
 - e) il trasporto interno al Comune e il seppellimento nel campo dei prodotti abortivi;
 - f) il seppellimento nel campo bambini;
 - g) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del regolamento regionale n. 6/2004.

3. Sono altresì gratuiti i sottolencati servizi nel caso di defunti indigenti e privi di familiari, che siano deceduti nel Comune o ivi residenti al momento del decesso:
 - a) la fornitura del feretro, il trasporto, l'inumazione, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa, fino all'esumazione ordinaria compresa;
 - b) la cremazione e dispersione delle ceneri nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario di rotazione, ovvero l'estumulazione, dei resti mortali.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, si intendono, il coniuge, e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Lo stato di indigenza si qualifica come totale assenza di risorse economiche e finanziarie in capo al de cuius e/o al suo nucleo familiare. Tale stato è accertato dall'Ufficio di Stato civile tramite acquisizione, ove possibile, di idonea documentazione e/o sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga anche avvalendosi della collaborazione dei servizi sociali.

6. In caso di presenza di familiari che comunque manifestino disinteresse, rifiutandosi per qualsiasi motivo di assumersi l'onere delle spese, il Comune si farà carico delle spese necessarie per garantire una dignitosa sepoltura al defunto, salvo facoltà di rivalersi successivamente nei confronti dei soggetti obbligati, secondo le modalità previste dalla legge. In caso di accertata situazione di indigenza dell'intero nucleo familiare, il Comune non eserciterà il diritto di rivalsa.

7. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

8. Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso ogni cimitero è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990, perché possa esser compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque.

2. Sono tenuti ben visibili al pubblico, presso ogni cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Presso l'Ufficio di Stato Civile sono conservati, su supporto cartaceo e/o informatico:
 - a) le mappe cimiteriali
 - b) le registrazioni delle sepolture
 - c) la registrazione delle concessioni e dei concessionari subentranti.

4. L'Ufficio di Stato Civile rilascia, su richiesta scritta degli interessati, copia autenticata della originaria concessione cimiteriale.

TITOLO II – OSSERVAZIONE DELLE SALME E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - OSSERVAZIONE DELLE SALME, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 7 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o mediante forme di convenzionamento con strutture locali aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dall'Ufficio di Stato Civile ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Ogni cimitero è provvisto di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri, avente le caratteristiche strutturali previste dall'art. 65 del D.P.R. 285/1990.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO II - FERETRI

Art. 8 - Deposizione della salma nel feretro

1. Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 8 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10 per defunti di altre fedi religiose (inumazione della salma avvolta unicamente in lenzuolo di cotone), nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 10.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le cautele all'uopo stabilite.
5. Se la salma risulta portatrice di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione della salma, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004.

Art. 10 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui il trasporto, la sepoltura e/o la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. Le salme destinate alla tumulazione in loculi stagni sono racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. I trasporti di salma di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990.
5. Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il soggetto gestore, di concerto con l'Ufficio di Stato Civile, deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. L'Ufficio di Stato Civile può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato.
6. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in campo comune, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
8. È consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di salma sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U.L.P.S., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il trasferimento alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse da quelle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'Azienda A.S.L. per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del R.R. n. 6/2004.

Art. 13 - Esercizio del servizio di trasporti funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha la sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. Il trasporto funebre è effettuato su richiesta diretta degli interessati ed il costo è a carico degli stessi.
3. Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre con sede sul territorio di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
4. Il Comune provvederà a concordare un'apposita convenzione con i soggetti che esercitano l'attività funebre con sede sul territorio in cui siano stabiliti i casi di intervento, i criteri di turnazione e le apposite tariffe per il servizio funebre nei casi sopra indicati.
5. Il servizio funebre nei casi di cui al precedente comma consiste in servizio, completo e decoroso, comprendente la fornitura di una cassa, l'affissione degli avvisi di decesso in almeno 10 copie, il trasporto funebre e l'accompagnamento della cassa fino all'inumazione o tumulazione, sostando, se richiesto, presso la Chiesa.

Art. 14 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 10. Ogni trasporto è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasporto di salma, resti e di ceneri precedentemente tumulate, è autorizzato previa domanda degli interessati.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto salma. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

Art. 15 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che di altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 33/2009 spazi idonei allo svolgimento dei funerali civili. Questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

Art. 16 - Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma dal luogo del decesso ai locali di osservazione, per lo svolgimento del periodo di osservazione, previsto dall'art. 41, comma 5, del R.R. 6/2004, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del R.R. 6/2004. Il mezzo deve essere temporaneamente chiuso in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 17 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto della salma, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dall'Ufficio Stato Civile.

Art. 18 - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Dirigente del Settore Affari Generali o suo delegato, a seguito di domanda degli interessati.

2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, dalle imprese funebri delegate, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile. Le imprese di pompe funebri richiedenti devono presentare, tra la documentazione, un documento sottoscritto dai famigliari del defunto contenente la delega allo svolgimento del servizio funebre.

3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di salma, relativo alla verifica di cui all'art. 9, prodotto dall'incaricato al trasporto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove verrà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 10, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

6. Il trasporto di salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 19 - Sepolture privilegiate

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi della legge regionale n. 33/2009.

Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso decreto.

Art. 21 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficio Stato Civile.

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali (non completamente scheletrizzati) assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 47.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Reg. Reg. n. 6/2004.

8. Il trasporto delle cassette contenenti i prodotti abortivi di cui al Regolamento Regionale n. 6/2004 è autorizzato dall'ASL a seguito di richiesta avanzata dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale.

Art. 22 - Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 23 - Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) espletamento delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di salma, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.

3. Nel Comune di Giussano tale autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Commercio. L'autorizzazione rilasciata è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto, nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

4. La scelta dell'impresa funebre da parte del cittadino è libera ed è comunicata per iscritto direttamente o attraverso l'impresa stessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune.

5. La scelta dell'impresa funebre è una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente regolamento.

6. In caso di denuncia da parte dei cittadini o di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, accertata la violazione, il Comune si riserva il diritto di revoca dell'autorizzazione, se trattasi di impresa funebre locale, o di segnalazione al Comune competente se trattasi di impresa funebre con sede commerciale in altro Comune.

6. Le imprese funebri locali idonee a svolgere l'attività funebre, dovranno impegnarsi a:

- a) essere reperibili, fornendo il proprio recapito, sia di giorno che di notte, per effettuare a turno, e in ogni caso su chiamata dell'Autorità Giudiziaria, il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere, di loro parti, di ossa umane, dal luogo del decesso o del rinvenimento ad altra sede, obitorio, camera mortuaria, anche di altro Comune, abitazione, ospedale ecc., previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, in base al disposto della circolare del Ministero della Sanità n.24/1993;
- b) eseguire, a turno, il servizio o il trasporto funebre per persone indigenti e bisognose così come indicato dall'art.13.

Art. 24 – Divieti e responsabilità

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
 - a) di "accaparrare" servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune o del soggetto gestore oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
 - c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della Legge regionale.
4. L'impresa si assume tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti dal servizio tenendo indenne Comune di Giussano anche sotto il profilo fiscale ed amministrativo.
5. L'impresa deve eseguire il servizio con diligenza, accertandosi che le autofunebri e il vestiario del personale siano sempre in piena efficienza e in perfetto ordine.
6. In ogni momento e senza preavviso, potranno essere esercitati controlli da parte dell'Amministrazione Comunale sull'esecuzione dei servizi/trasporti funebri e sull'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento.
7. La trascuratezza da parte dell'impresa funebre, qualunque segno di disservizio e l'inosservanza del presente Regolamento, potranno comportare una sanzione pecuniaria secondo quanto previsto dall'art. 90 del presente Regolamento.

Art. 25 – Servizio funebre in Giussano

1. Nel caso di decessi avvenuti nell'ambito territoriale di Giussano e del conseguente seppellimento della salma nei cimiteri del Comune, il servizio funebre o funerale avrà inizio:
 - a) dalla Chiesa, dove il feretro resterà per il tempo necessario al rito religioso. Quindi il feretro verrà trasferito al cimitero;
 - b) dall'abitazione del defunto, dalla Sala del commiato o da altro luogo pubblico in cui si svolge il funerale civile, al cimitero, ove non avvenga alcun rito religioso.
2. Il servizio dell'impresa funebre inizia dal luogo in cui è denunciata la presenza della salma e termina al cimitero con la consegna del feretro al soggetto gestore incaricato della inumazione/tumulazione. Il feretro dovrà essere trasferito alla chiesa o al luogo del funerale civile con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio della cerimonia.
3. L'impresa funebre incaricata dà preventivo avviso dell'orario del funerale all'ufficio Stato Civile, anche per fax o email, o al Servizio di Polizia Locale. In caso di pluralità di istanze per la fissazione di funerali, tutte per un identico giorno e nel medesimo orario, il criterio di priorità nell'accoglimento della stessa è costituito dall'ordine cronologico di ricevimento, da parte dell'ufficio di Stato Civile o del Servizio di Polizia Locale.
4. Non è autorizzato lo svolgimento di funerali nei giorni festivi, salvo il caso di tre festività consecutive. In tal caso l'Ufficio di Stato Civile di concerto con il Parroco (per i funerali con rito cattolico) definirà il giorno prescelto. Il Sindaco, può autorizzare, in casi eccezionali, lo svolgimento di un funerale in giorno festivo, di concerto con il Parroco (per i funerali con rito cattolico).
5. L'impresa dovrà eseguire il funerale, osservando anche tutte le disposizioni che dovessero essere impartite dall'A.S.L. territoriale e dall'Ufficio di Stato Civile.

Art. 26 - Orario dei trasporti e funerali da effettuarsi all'interno del territorio Comunale

1. I funerali sono effettuati dal lunedì al sabato nei seguenti orari:

- a) orario invernale: ore 10,00 – 14,15 – 15,30
- b) orario estivo: ore 10,00 – 14,30 – 16,00

Il cambio di orario avviene in concomitanza con il cambio dell'orario legale.

2. E' facoltà del Sindaco apportare modifiche ai suddetti orari con ordinanza.

3. E' vietato lo svolgimento contemporaneo di più funerali seppur in Parrocchie diverse. Esigenze particolari che dovessero verificarsi verranno valutate di volta in volta dall'Ufficio di Stato Civile che, nel caso lo ritenga opportuno, potrà derogare alla presente norma.

Art. 27 – Corteo funebre

1. I parenti del defunto e quanti partecipano alla cerimonia funebre raggiungeranno sia la chiesa che il cimitero avvalendosi di mezzi propri.

2. Qualora, in casi eccezionali, il Sindaco ritenga opportuno tributare speciali onoranze al defunto e consentire lo svolgimento del corteo a piedi, compete alla Polizia Locale disciplinare le modalità di svolgimento del funerale definendo l'eventuale percorso da seguire.

TITOLO III – CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 28 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del regolamento regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento presso i seguenti cimiteri comunali:

- a) Giussano capoluogo
- b) Paina
- c) Robbiano

Art. 29 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento delle salme in luogo diverso dal cimitero, salvo le deroghe fissate per le cappelle private e per particolari benemerienze dagli artt. 102 e 105 del DPR 285/1990 nonché dall'art.28 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li espleta avvalendosi del personale comunale e del soggetto gestore.

3. Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del regolamento regionale n.6/2004.

4. Il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 30 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nel progetto di ampliamento del cimitero sono previste aree per la creazione di reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato sono a carico delle comunità richiedenti. Le tariffe per l'assegnazione dell'area e la maggior durata della sepoltura sono stabilite dalla Giunta Comunale.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, su disposizione dell'A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta. Salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, gli arti anatomici dovranno essere sepolti nell'area appositamente individuata nel cimitero di Robbiano.

4. Nell'interno del cimitero di Giussano capoluogo è prevista dal piano cimiteriale un'area denominata "Giardino delle Rimembranze", destinata allo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 47.

5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 31 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune di Giussano, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- b) le salme di persone che, ovunque decedute, erano residenti, al momento della morte, nel Comune di Giussano;
- c) le salme di persone non residenti in vita nel Comune di Giussano, ma residenti nel Comune di Verano Brianza in aree che, per tradizione, appartengono alla Parrocchia di Robbiano;
- d) le salme di persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune, purché sussista la disponibilità nell'ambito dei criteri fissati dal piano cimiteriale;
- e) le salme di persone decedute e residenti in cliniche, ospedali e case di cura di altri Comuni, purché la residenza immediatamente precedente fosse nel Comune di Giussano. Il trasferimento della residenza, compiuto ai sensi dell'art.8 del D.P.R.30/05/1989, n.223 deve essere attestato dalla Direzione dell'Istituto;
- f) le salme di persone decedute in altri Comuni, non residenti a Giussano, che abbiano almeno un figlio/figlia residente a Giussano
- g) le salme di persone non residenti a Giussano, di stato civile celibe/nubile, senza figli, che abbiano almeno un fratello/sorella vivente residente a Giussano;
- h) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- i) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990 e dell'art. 11 R.R. Lombardia n. 6/2004;
- j) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma di persona non residente in vita a Giussano su richiesta motivata di un familiare (parente, affine o convivente) del defunto.

3. Le concessioni in uso di sepolture in tombe ipogee (sia mono che biposto), in colombari e negli ossarietti sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna/cassetta resti da tumularvi. Per i colombari è prevista la possibilità di prenotare un secondo loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di futuro affiancamento di fratello/sorella in caso decesso di persona celibe/nubile senza figli.

4. Non è ammessa la concessione di loculi, colombari e tombe (sia mono che biposto) per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario. Al momento della messa in uso dei nuovi colombari e degli ossarietti la Giunta Comunale potrà determinare le modalità per favorire la vicinanza delle ceneri dei membri di una stessa famiglia.

5. Nei reparti speciali sono ricevute le salme, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 30, salvo che non abbiano manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

CAPO II - PIANO URBANISTICO GENERALE DEI CIMITERI

Art. 32 - Piano Urbanistico Generale dei cimiteri

1. L'apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto previsto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/1990 e dai successivi articoli del presente regolamento.

2. Per la normativa tecnica specifica si rimanda al Piano Urbanistico Generale dei cimiteri adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14.02.2011 e successiva approvazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 09 maggio 2011.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 33 - Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della

falda freatica. Le fosse destinate all'inumazione di salme devono essere conformi alla normativa vigente in materia a cui si rimanda.

2. Le sepolture per inumazione avvengono negli appositi campi, per la durata di 15 anni dalla data di stipula del contratto e sono onerose.

3. Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno ed essere sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 34 – Campo destinato ai prodotti abortivi

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficio dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L. locale.

2. A richiesta dei genitori nel Cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura di cui al comma precedente, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. In mancanza della richiesta di sepoltura l'Ufficio di Stato Civile provvederà, di concerto con la Direzione Sanitaria dell'ospedale, al seppellimento dei prodotti abortivi in forma collettiva.

3. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, se richiesto dai genitori, o del solo anno di seppellimento.

4. Non è consentita la posa, da parte dei privati, di altri ornamenti.

Art. 35 - Tumulazione

1. Si definiscono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, cioè in cassoni in area, loculi, ossari, costruite dal Comune o dal concessionario di aree.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento.

3. A far tempo dell'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro così come previsto dalle norme regionali.

4. Le fosse destinate alla tumulazione di salme, anche in caso di riutilizzo a seguito di estumulazioni, devono essere conformi alla normativa regionale vigente in materia e la loro realizzazione è demandata al soggetto affidatario da parte del Comune.

Art. 36 – Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria in uno degli appositi loculi colombari a ciò destinati è consentita a richiesta, scritta e motivata, dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, rapportato all'effettiva durata del periodo di utilizzo, per un periodo di anni due a decorrere dalla data della sepoltura.

Compete all'Ufficio Stato Civile individuare, al momento della messa in vendita dei nuovi colombari, un congruo numero di loculi da destinare alle tumulazioni provvisorie.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) qualora il defunto sia destinato a essere tumulato in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
- b) nell'eventualità che, prima di procedere alla tumulazione del defunto, si debbano effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) nell'ipotesi in cui contemporaneamente i familiari abbiano presentato domanda di concessione di area per la costruzione di sepolcro o tomba di famiglia;
- d) per assoluta indisponibilità di tombe a due posti sovrapposti;
- e) in attesa della costruzione di nuovi colombari, anche in altro cimitero comunale.

3. La durata della concessione definitiva, posta in essere mediante apposito successivo atto, ha decorrenza dalla data di stipulazione della concessione stessa.
4. Il nolo del loculo per il deposito provvisorio deve risultare da richiesta scritta, protocollata, sottoscritta dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio di Stato Civile.
5. Le tumulazioni provvisorie alle lettere a), b), c) del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo di pari durata.
6. Le spese per le operazioni di traslazione e sistemazione definitiva sono a carico dei familiari richiedenti.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla traslazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà d'ufficio ad individuare la tipologia di tumulazione definitiva.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 37 - Esumazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle effettuate trascorso il termine ordinario di scadenza fissato in anni 15.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. Nel caso in cui la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 42.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata, il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il soggetto gestore che esegue l'esumazione, avvalendosi di personale adeguatamente specializzato e di concerto con l'Ufficio di Stato Civile, stabilisce se una salma sia o meno mineralizzata.

Art. 38 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito dall'Ufficio di Stato Civile programmare le esumazioni ordinarie da effettuarsi nei cimiteri comunali ed avviare ogni possibile ricerca al fine di contattare i parenti dei defunti da esumare.
2. Annualmente l'Ufficio di Stato Civile cura la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo è oggetto di comunicazione di servizio da affiggere sia all'albo comunale che all'apposita bacheca cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 39- Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione dall'Ufficio Stato Civile, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di salma portatrice di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.

Art. 40 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, o, comunque dopo una permanenza nel tumulo stagno non inferiore a 20 anni ai sensi dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, per traslazione salma in altra sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo stagno sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura del soggetto gestore secondo la programmazione dell'Ufficio di Stato Civile, a seguito di richiesta scritta degli aventi diritto.
5. I resti mortali, se completamente mineralizzati sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della corrispondente tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti ossei o non si è provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati nell'ossario comune.
6. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, essa è avviata per l'inumazione nell'apposito campo destinato agli indecomposti. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni. A richiesta degli interessati, l'Ufficio di Stato Civile può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, alla cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Art. 41 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Sono a carico del Comune le esumazioni ordinarie riferite ai defunti sepolti prima dell'istituzione della tariffa per inumazioni in campo comune disposta con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 28.6.2001.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie e le esumazioni ordinarie, riferite a defunti sepolti dopo l'istituzione della tariffa di cui al precedente comma, sono sottoposte al pagamento delle tariffe in vigore al momento della richiesta. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 42 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere, di regola, depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto e la data di nascita e di morte (se noti).
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in colombaro o in tomba privata, sepolceto o cappella di famiglia, la relativa aggiunta della cassetta è subordinata al pagamento della somma indicata nel tariffario.

Art. 43 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio Stato Civile al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato agli atti. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'Ufficio Stato Civile che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune con asta pubblica e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 44 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e i manufatti installati sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni, estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione, l'estumulazione o la scadenza delle concessioni, divengono di proprietà del Comune. Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio - Ambiente, può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o su altro bene patrimoniale.

2. Su richiesta degli aventi diritto, il Dirigente del Settore Lavori pubblici – Patrimonio – Ambiente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

3. Eventuali opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero in luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 45 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente prescelto dai familiari del defunto.

Art. 46- Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione, di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130 e dell'art. 12 del R.R. Lombardia del 9.11.2004 n.6, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del luogo del decesso a richiesta dei familiari o di loro incaricato.

2. In caso di cremazione postuma l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune di seppellimento.

3. In caso di decesso di un cittadino straniero che abbia manifestato la volontà di essere cremato tramite disposizione testamentaria è necessario accertare che, ai sensi della legge 218/95, il testamento sia conforme ai principi che disciplinano le forme testamentarie nel paese di appartenenza del defunto, tramite richiesta presso il Consolato in Italia del Paese del deceduto che nulla osta alla cremazione.

Art. 47 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta o ossarietto, salvo si disponga la collocazione in sepoltura privata a tumulazione o l'affidamento ai familiari.

4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile con le modalità indicate nell'art. 14 del R.R. Lombardia del 9.11.2004 n. 6.

La relativa autorizzazione alla detenzione viene rilasciata:

- a) dal Comune di decesso;

- b) dal Comune che ha autorizzato la cremazione in caso di cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazioni o da estumulazioni;
- c) dal Comune dove sono tumulate le ceneri in caso di affidamento di ceneri precedentemente tumulate.

5. Nella dichiarazione prevista dall'art. 14 del R.R. Lombardia del 9.11.2004 n. 6, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- b) il luogo di conservazione;
- c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
- d) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

6. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenga opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

8. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi dell'art. 13 del R.R. Lombardia del 9.11.2004 n. 6, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto.

9. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti dalla legislazione vigente, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo.

10. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel "Giardino delle rimembranze".

11. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato presso il forno crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

12. La dispersione delle ceneri nel "Giardino delle rimembranze" è gratuita.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 48 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo il seguente orario:

- a) dal 01 novembre al 28 febbraio: dalle ore 8.00 alle ore 17.00.
- b) dal 01 marzo al 31 ottobre: dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura.

3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. Eventuali modifiche degli orari sopra indicati saranno stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 49 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi.

2. E' vietato l'ingresso nel cimitero:

- a) ai cani o ad altri animali, anche se accompagnati, salvo quelli che accompagnano le persone non vedenti;

- b) alle persone munite di biciclette, ciclomotori, motociclette, autocarri, automobili o altri veicoli, ad eccezione del personale cimiteriale, dei soggetti autorizzati dall'Ufficio Cimiteriale e da coloro che hanno difficoltà deambulatorie munite di autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali e a quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni;
- c) alle persone munite di bandiere, drappi o vessilli in asta, se non preventivamente autorizzati dall'Ufficio Cimiteriale;
- d) alle persone in stato di ebbrezza, vestite in modo indecoroso o comunque non compatibile con la natura del luogo;
- e) a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività commerciali o simili o chiedere l'elemosina;
- f) ai fanciulli di età inferiore ai dieci anni se non accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute, età, o ai portatori di handicap, è concesso il permesso di entrata a mezzo di veicoli. Detto permesso, rilasciato dall'Ufficio Stato Civile nelle modalità previste dal successivo art. 87 verrà revocato qualora si accerti un uso difforme dal consentito o quando siano venute meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Art. 50 - Divieti speciali

1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione; in particolare è vietato:

- a) depositare vasi di fiori e lumini sui pavimenti dei colombari;
- b) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora ad eccezione delle cerimonie religiose opportunamente autorizzate dal Comune;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione del personale di custodia;
- f) calpestare le aiuole, sedere sui monumenti funebri o scrivere su di essi;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi ed oggetti;
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di promozione pubblicitaria di qualunque tipo;
- i) fotografare i cortei funebri, i monumenti e le operazioni cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- j) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- k) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Comune;
- l) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- m) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti o previa autorizzazione del Comune;
- n) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Comune, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono porre a dimora presentino caratteristiche di limitato sviluppo verticale. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti.

I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati. Chiunque tenga, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei defunti o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale di custodia, diffidato ad uscire immediatamente. Lo stesso personale, quando ne ricorra il caso, provvederà a far intervenire la forza pubblica.

Art. 51 – Norme per le imprese operanti nei cimiteri

1. E' fatto divieto alle imprese di pompe funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nel cimitero oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

2. E' fatto divieto ai marmisti e alle imprese private operati nei cimiteri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
- b) di sostare negli uffici e nel cimitero oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di eseguire i lavori senza la prescritta autorizzazione;
- d) di eseguire, all'interno dei cimiteri, lavori nella settimana immediatamente precedente la ricorrenza dei Defunti ed in quella successiva come stabilito dal successivo art. 76.

Art. 52 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di molte persone deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio Stato Civile.

Art. 53 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle sepolture

1. Sui manufatti destinati alla inumazione e alla tumulazione possono essere poste lapidi, monumenti ed ornamenti.

2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana e contenere nome, cognome, data di nascita e di morte. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano. Le scritte dovranno essere apposte o ricavate su monumenti, lapidi, colombari, ossari in modo da risultare decorose ed inalterabili.

3. Le modifiche o integrazioni di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o che irregolarmente siano state introdotte nel cimitero.

5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

6. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne l'integrità nel tempo;

Art. 54 - Fiori e piante ornamentali

1. E' consentito il collocamento di arbusti floreali e di sempreverdi, di altezza non superiore a mt. 1.00 purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine. Non è consentita la presenza di piante ed arbusti che comunque impediscano il passaggio o che in qualche modo danneggino le tombe limitrofe.

2. Il concessionario è tenuto al rispetto delle misure di cui al comma precedente e qualora questi non vi abbia provveduto l'Ufficio di Stato Civile, previa diffida, ha la facoltà di far potare o di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti. Le relative spese saranno attribuite al proprietario, titolare della concessione.

3. Gli ornamenti di fiori freschi devono essere rimossi a cura di chi li ha depositi quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. In caso di incuria degli aventi causa, provvederà d'ufficio il soggetto gestore senza obbligo di darne preventiva comunicazione.

4. E' vietata l'apposizione di corone funebri direttamente sulle singole tombe fatta eccezione per il solo cofano. Le corone dovranno essere necessariamente collocate all'ingresso del cimitero in apposito spazio stabilito dall'Ufficio Stabili.

Art. 55 - Materiali ornamentali

1. Sulle fosse può essere autorizzato il collocamento di monumenti, croci, statue, lapidi, purché realizzati in materiale non deperibile (metallo, cemento, pietra e/o marmo), con possibilità di inserimento di decori in

vetro presso fuso, ceramiche o di altro materiale in uso e confacente con il luogo di destinazione, previo rilascio di autorizzazione cimiteriale a firma del Dirigente del settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente. Il Comune non risponderà nel caso in cui si verificano asportazioni e/o danneggiamenti causati da terzi.

2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolanti o comunque non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

3. L'Ufficio di Stato Civile, avvalendosi del personale del soggetto gestore, disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

4. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 2 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

5. Le lastre degli ossari verranno fornite dal Comune. Qualsiasi altro tipo di lastra verrà rimossa dal soggetto gestore, tramite diffida al concessionario o agli aventi titolo alla rimessa in pristino della lastra assegnata nel termine di 30 giorni.

6. Nel caso in cui la diffida non venga ottemperata, la sostituzione verrà effettuata d'ufficio addebitando le spese nei modi previsti dalla vigente normativa, immettendo, nel contempo, la lastra dell'ossario nel possesso del Comune.

Art. 56 – Reclami del pubblico

Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto all'Ufficio di Stato Civile.

TITOLO IV – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 57 – Tipologia delle concessioni cimiteriali

1. I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile. Il Comune, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale, può assegnare a privati l'uso di manufatti, costruiti dal Comune o di aree per la realizzazione di sepolture private.

2. Il diritto d'uso di una sepoltura privata deriva da una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/90 rispettivamente per le inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni.

3. Sono oggetto di concessione amministrativa i seguenti manufatti:

- a) loculi/colombari;
- b) tombe ipogee a uno o 2 posti;
- c) ossari;
- d) cinerari.

Il manufatto viene concesso in diritto d'uso. L'acquisto, la posa e l'eventuale rimozione del monumento è a carico del privato. La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio di Stato Civile.

4. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal Piano cimiteriale, destinate:

- a) all'inumazione quindicennale (campo comune);
- b) alle cappelle di famiglia;
- c) ai sepolcreti,

Le aree di cui alle lettere b) e c) possono essere concesse in uso per la costruzione, a spese dei privati, di sepolture per famiglie e collettività a sistema di tumulazione individuale.

5. La concessione viene rilasciata dal Dirigente competente ed è subordinata al pagamento della relativa tariffa stabilita con apposito atto dalla Giunta Comunale, versata in un'unica soluzione. La durata della concessione decorre dalla data di stipula del contratto.

6. Ogni atto di concessione del diritto di uso di aree o manufatti deve contenere l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) il concessionario;
- d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

7. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del C.C.

8. Per le collettività di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera trova applicazione la possibilità di concessione del diritto d'uso a titolo oneroso di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale.

Art. 58 – Sepolture familiari in sepolcreti e cappelle

1. Il Comune può concedere a privati un'area di mq 6 per la costruzione di sepolcreti. I sepolcreti sono costituiti da camere, con vestibolo, che consentono fino a 8 sepolture per la stessa famiglia. Sono completi di ossari per il deposito dei contenitori di ossa e ceneri.

1.1. Procedura per assegnazione area per sepolcreti.

La procedura consiste in:

- a) richiesta assegnazione dell'area all'ufficio cimiteriale;
- b) assegnazione dell'area da parte dell'ufficio cimiteriale, previo nulla osta dell'Ufficio Stabili e previo pagamento e sottoscrizione del contratto di concessione cimiteriale di terreno per la costruzione del sepolcreto;
- c) richiesta di permesso di costruire (con facoltà di D.I.A.) per la realizzazione del sepolcreto da parte del privato intestatario del contratto, indirizzata all'ufficio edilizia privata e pagamento contributo costo costruzione;
- d) rilascio del permesso completo dei pareri di competenza;
- e) denuncia di inizio lavori previo sopralluogo per tracciamento manufatto;
- f) fine lavori, collaudo e documentazione di prassi da parte del privato all'ufficio edilizia privata;
- g) richiesta agibilità all'ufficio edilizia privata, completa della documentazione di legge;
- h) rilascio agibilità da parte dell'ufficio edilizia privata;
- i) trasmissione dell'agibilità all'ufficio cimiteriale e all'ufficio stabili.
- j) aggiornamento documentazione e planimetrie da parte dell'ufficio stabili.

2. Il Comune può altresì concedere a privati un'area di mq 30 per la costruzione di cappelle. Le cappelle sono costituite da edifici che consentono fino a 12 sepolture per la medesima famiglia, interrate e/o fuori terra. Sono complete di ossari per il deposito dei contenitori di ossa e ceneri. La cappella gentilizia deve rispondere ai seguenti criteri costruttivi:

- a) le dimensioni in pianta non devono superare i metri 3,50 x 3,50;
- b) l'altezza massima fuori terra dal piano di calpestio del viale di accesso alla quota dell'elemento verticale più alto non deve superare l'altezza di metri 5,00;
- c) su ogni lato del manufatto deve essere mantenuta un'area libera di metri 0,50 dai confini della concessione di pertinenza;
- d) nel caso di costruzione in comparti preesistenti è d'obbligo il rispetto degli allineamenti costituiti al fine di evitare sporgenze e l'altezza del nuovo edificio non potrà superare quella dell'edificio esistente più alto;
- e) la costruzione del manufatto, dei loculi e degli ossarietti deve rispettare la vigente normativa in materia.

2.1. Procedura per assegnazione area per cappelle.

La procedura consiste in:

- a) richiesta assegnazione dell'area all'ufficio cimiteriale;
- b) assegnazione dell'area da parte dell'ufficio cimiteriale previo nulla osta dell'ufficio stabili e previo pagamento e sottoscrizione del contratto di concessione cimiteriale di terreno per costruzione della cappella;
- c) richiesta di permesso a costruire (con facoltà di D.I.A.) per la realizzazione della cappella da parte del privato intestatario del contratto, indirizzata all'ufficio edilizia privata e pagamento del contributo per il costo costruzione;
- d) rilascio del permesso completo dei pareri di competenza;
- e) denuncia di inizio lavori previo sopralluogo per tracciamento manufatto;
- f) fine lavori, collaudo e documentazione di prassi da parte del privato all'ufficio edilizia privata;
- g) richiesta agibilità all'ufficio edilizia privata, completa della documentazione di legge;
- h) rilascio agibilità da parte dell'ufficio edilizia privata;
- i) trasmissione dell'agibilità all'ufficio cimiteriale e all'Ufficio Stabili.
- j) aggiornamento documentazione e planimetrie da parte dell'Ufficio Stabili.

Art. 59 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo 57 sono a tempo determinato.

2. La durata è fissata in:

- a) 30 anni per loculi colombari
- b) 30 anni per tombe ipogee da 1 o da 2 loculi;
- c) 30 anni per cellette ossario per tumulazione cassette resti/urne cinerarie;
- d) 60 anni per sepolcreti;
- e) 80 anni per cappelle;
- f) 15 anni per sepolture in campo comune.

3. A richiesta degli aventi diritto e nel rispetto del piano Urbanistico Generale dei cimiteri è consentito rinnovare, per un periodo di 10 anni, una concessione a tempo determinato scaduta, versando la relativa tariffa in vigore al momento del rinnovo, o per un periodo maggiore di massimo 30 anni dalla data di sepoltura dell'ultima salma al solo fine di consentirne la completa mineralizzazione.

Art. 60 - Modalità di concessione

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Reg. Reg. n. 6/2004 le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro da tumularvi, ad eccezione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di futuro affiancamento di fratello/sorella in caso di decesso di persona celibe/nubile senza figli.
2. L'assegnazione, sulla fila, avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione d'uso in sepolcreti e/o cappelle per sepolture private viene rilasciata anche in assenza di salma, in ogni tempo e secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. La domanda di concessione di aree per sepolcreti e cappelle può essere presentata anche da persone non residenti a Giussano, purché debitamente motivata. Compete alla Giunta Comunale la valutazione delle motivazioni e l'accoglimento della domanda.

Art. 61 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 57.8 per collettività religiose o per comunità straniere, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato al concessionario e alle persone della sua famiglia.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24, del Reg. Reg. n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a) da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b) dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - c) dal coniuge;
 - d) dai generi e dalle nuore;
 - e) dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi. La relazione con il concessionario dovrà essere attestata mediante dichiarazione resa ai sensi del T.U. n. 445/2000.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario, titolare fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita richiesta scritta da presentare all'Ufficio Stato Civile che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale autorizzazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione dai rapporti sopra indicati.
8. Con la concessione è conferito ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può sfruttare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed utilizzare per esigenze del Cimitero.
10. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove stipulata, la concessione è nulla di diritto.

Art. 62 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene.
3. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
4. Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente articolo si trasferiscono solidariamente sulle persone titolari dello jus sepulchri o, in mancanza di questi, sui soggetti aventi titolo.

CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE

Art. 63 – Subentri e rinunce

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione cimiteriale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non sia stata occupata da salma. In tal caso, spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:
 - a) al 50% della tariffa in vigore al momento della concessione, nel caso di rinuncia entro tre anni dalla stipula della concessione;
 - b) al 30% della tariffa in vigore al momento della rinuncia nel caso di rinuncia oltre i tre anni dalla stipula della concessione.
2. L'istanza deve essere presentata nella forme e modi di cui all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 61 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'archivio informatico e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
4. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 61, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 64 - Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Dirigente del Settore Affari Generali, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di perpetuità

della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero indicato dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima, o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale e all'apposito albo situato all'ingresso del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 65 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 60, comma 3;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni;
- d) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura così come previsti dall'art. 62;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c), d) ed e) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente del Settore Affari Generali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, l'Ufficio Stato Civile disporrà in merito alla destinazione delle salme e dei resti ivi tumulati, conservando poi, per un anno, a disposizione di eventuali parenti, i resti estumulati. Trascorso tale periodo i resti verranno collocati nell'ossario comunale.

2. In seguito il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune con oneri integralmente a carico del concessionario o degli aventi titolo.

Art. 67 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 59, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Regolamento Reg. n. 6/2004.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati rispettivamente nei campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 68 – Regime delle concessioni cimiteriali a perpetuità

1. Il diritto d'uso delle sepolture private rilasciate anteriormente al 10.2.1976 a perpetuità si intende esaurito con il completamento della capienza del sepolcro.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione perpetua in uso di manufatti costruiti, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti, con spese a carico del rinunciatario.

L'estumulazione, a richiesta degli eredi, anche di una sola salma, dopo che sia esaurita la disponibilità di posti della tomba, comporta l'implicita volontà di rinuncia alla concessione originaria.

3. La richiesta di estumulazione con conseguente rinuncia alla perpetuità deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto. Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

4. Il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate. Una eventuale richiesta di ritumulazione da parte degli stessi aventi diritto comporta la necessità di ottenere una ulteriore concessione a pagamento in base alle tariffe vigenti.

5. La Giunta Comunale, in determinati casi, per specifiche esigenze organizzative, può determinare delle forme di incentivazione delle rinunce alle concessioni perpetue. Al di fuori di tale contesto, non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di alcuna somma.

TITOLO V – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 69 - Accesso ai cimiteri

1. Per la costruzione di sepolcreti e cappelle gentilizie, per la collocazione di monumenti, lapidi e croci, per l'esecuzione di restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, pulitura, posa di lastre di colombari, che non siano riservate al Comune o al soggetto gestore, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, iscritti alla camera di commercio ed in possesso dei requisiti, a loro libera scelta.

2. Per la collocazione di nuovi monumenti, lapidi, croci, lastre di colombari ecc., i concessionari dovranno munirsi di apposita "Autorizzazione alla realizzazione di monumento funebre e alla relativa posa" rilasciata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente. Tale autorizzazione sarà rilasciata a fronte di istanza in bollo corredata da elaborati grafici, piante, sezioni e prospetti in scala 1:20 ed eventuale assonometria. Tali documenti, debitamente quotati e firmati dal richiedente, dall'esecutore delle opere e, nel caso, dal tecnico incaricato, dovranno rappresentare compiutamente l'intervento da eseguirsi, nonché riportare l'indicazione dei materiali utilizzati. La domanda dovrà inoltre essere corredata da certificato della Camera di Commercio dell'impresa esecutrice, comprovante il possesso dei requisiti di idoneità alla realizzazione dei lavori.

Copia della autorizzazione rilasciata è consegnata al personale incaricato della vigilanza nei cimiteri.

Nessuna opera, di qualunque genere, anche di minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione cimiteriale.

3. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria sulle tombe o per altri interventi di qualsiasi tipologia, le imprese dovranno comunicare, sotto la propria responsabilità, compilando un apposito modulo, i lavori da eseguirsi. Tale documento dovrà essere consegnato al personale incaricato della vigilanza nei cimiteri.

Art. 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. La costruzione dei sepolcreti e delle cappelle gentilizie sarà eseguita dal soggetto privato richiedente in conformità alla vigente normativa statale, regionale e locale, secondo la procedura di cui all'art. 58; i loculi possono essere a più piani sovrapposti entro e fuori terra.

2 Sia i sepolcreti sia le cappelle di famiglia ed i loculi destinati alla tumulazione di salme devono essere conformi alla vigente normativa in materia a cui si rimanda.

3. Costituisce norma esecutiva inderogabile la protezione dagli agenti esterni ed interni delle costruzioni in argomento, per cui dovrà essere posta particolare cura nell'allontanamento delle acque e dei gas, come prevede la vigente normativa regionale, con particolare riferimento all'impermeabilizzazione delle coperture fuori terra, alla deumidificazione dell'interno delle cappelle che dovranno essere dotate di pavimento impermeabile e nell'attuazione di opere di assoluta osservanza della perfetta stabilità e conservazione nel tempo.

4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. Ogni intervento deve essere contenuto nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6. Le dimensioni di ingombro del monumento in marmo, della lapide, della lastra del colombaro, dovranno essere compatibili con gli spazi realmente reperibili in sito. Le misure dovranno essere preventivamente verificate sul posto.

7. Il monumento e la lapide posti sullo spazio destinato a sepoltura dovranno essere realizzati e posti in opera a regola d'arte, con le migliori tecniche disponibili, tenendo conto della natura del terreno e della struttura edilizia, dell'azione di agenti esterni influenti sul manufatto da realizzare, in modo da garantire la

stabilità, la conformità ed il rispetto alle norme di sicurezza per la tutela della incolumità pubblica con l'esplicita assunzione di ogni conseguente responsabilità.

Il lume e il portafiori applicati ai colombari dovranno essere contenuti all'interno della cd. "spalletta". L'estradosso del piano di imposta del monumento funebre dovrà essere in finitura antisdrucciolevole e risultare complanare con l'estradosso dei cordoli di delimitazione e da essi contenuto.

8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale o in corso d'opera al progetto approvato di manufatto edilizio, deve essere approvata a norma dell'articolo 69.2.

9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione.

10. Per le riparazioni di ordinaria manutenzione riguardanti sepolcreti e cappelle e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente la comunicazione al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente.

Art. 71 – Dimensioni monumenti

1. La lastra di copertura dei monumenti funebri (lastra tombale) sarà posta in opera in modo che l'estradosso relativo sia a quota di cm. 25 dal piano di imposta del monumento, quest'ultima complanare alla cordolatura esterna, come indicato nell'art. 70.7, oppure in carenza di cordolatura dalla quota media sui 4 lati della pavimentazione esistente.

2. I monumenti da erigersi sulle tombe dei nuovi campi devono avere le seguenti misure massime:

- a) Tombe a due posti col sistema a sovrapposizione: dimensioni non superiori a mt. 1.00 di larghezza e a mt. 2.00 di lunghezza ed altezza mt. 1.60 dal piano di calpestio;
- b) Tombe a due posti con il vestibolo: dimensioni non superiori a mt. 0.90 di larghezza e a mt. 2.00 di lunghezza ed altezza mt. 1.60 dal piano di calpestio;
- c) Tombe in campo comune: dimensione non superiore a mt. 0.80 di larghezza e a mt. 1.80 di lunghezza ed altezza di mt. 1.00 dal piano di calpestio ed almeno 1/3 della superficie sia permeabile.

Fra un monumento e l'altro della stessa fila e/di testa deve essere lasciato uno spazio di larghezza non inferiore di cm. 40 (cm 20 per parte).

3. I monumenti da collocare nei sepolcreti devono avere dimensioni non superiori a mt. 2.70 di larghezza e a mt. 2.25 di lunghezza ed altezza mt. 1.60 dal piano di calpestio. Deve essere lasciato uno spazio con le altre tombe non inferiore di cm. 40 (cm. 20 per parte).

4. I colombari potranno essere ricoperti con lastre di marmo dello spessore minimo di cm. 2 ed essere applicati ricordi purché gli stessi non sporgano dalle spallette e non siano fonte di pericolo a persone o a cose.

5. Le cappelle gentilizie ed i sepolcreti dovranno rispettare le disposizioni di cui al Piano Urbanistico generale dei cimiteri vigente.

Art. 72 – Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi. Il Comune si riserva l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del concessionario per danni causati al patrimonio nell'esecuzione delle opere autorizzate.

Art. 73 – Materiali di risulta

1. Nella posa di monumenti in marmo, lapidi, croci, lastre di colombaro ecc., è vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Comune.

2. I materiali di risulta devono essere di volta in volta raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente ed in ogni caso secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare i manufatti esistenti.

Art. 74 – Introduzione e deposito materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese autorizzate per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa e nelle aree cimiteriali in genere laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc.
4. E' consentito l'accesso nei cimiteri di cui al presente articolo agli automezzi di portata inferiore a 3,5 T, a condizione che siano evitate manovre che in qualche modo possono danneggiare il manto stradale. In caso di danneggiamenti della pavimentazione cimiteriale saranno addebitati i costi di ripristino di cui al precedente art. 72.

Art. 75 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese autorizzate alla posa dei monumenti funebri è fissato dal Comune nel provvedimento di autorizzazione. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche che dovranno essere autorizzate dall'Ufficio di Stato Civile.

Art. 76 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Nel periodo dalla settimana precedente al 2 novembre (Commemorazione dei defunti) a quella immediatamente successiva le imprese autorizzate non potranno eseguire lavori di alcun genere all'interno dei Cimiteri. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato. Tali divieti non si applicano per lavori eseguiti direttamente dal Comune. Il suddetto temporaneo divieto di lavori nei cimiteri potrà essere istituito anche in altri periodi dell'anno, a seguito di ordinanza sindacale, per motivi istituzionali.

Art. 77 – Norme comportamentali

1. E' fatto obbligo alle imprese autorizzate di attenersi al Decreto legislativo sulla sicurezza del 9 aprile 2008 n. 81.
2. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente art. 74,1, è normalmente vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
3. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento ed un abbigliamento consoni alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 49 e 50 del presente Regolamento in quanto compatibili ed esibire la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo n.81 del 2008. Tale tessera dovrà riportare oltre all'indicazione del committente i seguenti dati:
 - a) fotografia del lavoratore,
 - b) generalità del lavoratore,
 - c) indicazione del datore di lavoro.
 - d) data di assunzione.
5. Nella costruzione di sepolcreti e di cappelle l'impresa deve recintare a regola d'arte, con cesata chiusa e continua, lo spazio assegnato o l'area interessata dal cantiere, al fine di evitare danni a cose, visitatori o personale di servizio.

Art. 78 - Vigilanza

1. All'Ufficio Edilizia privata compete il controllo della regolare esecuzione delle opere in conformità del permesso di costruire rilasciato o alla D.I.A. assentita.
2. All'Ufficio Stabili compete il controllo sulla regolarità dei lavori eseguiti per la posa dei monumenti.

3. La revoca della "Autorizzazione alla realizzazione di monumento funebre e alla relativa posa", di cui agli articoli 69 e seguenti del presente Regolamento, verrà dichiarata dal Dirigente Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente per eventuali difformità riscontrate rispetto alla stessa o per negligenze esecutive rispetto alle buone regole dell'arte muraria, tali da far ritenere compromessa la costruzione autorizzata, tramite diffida al concessionario o gli aventi titolo, alla rimessa in pristino dei luoghi e/o delle opere autorizzate, nel termine di 30 giorni.

Nel caso in cui la diffida non venga ottemperata, i lavori di ripristino verranno effettuati d'ufficio addebitando le spese nei modi previsti dalla vigente normativa, immettendo, nel contempo, il monumento funebre nel possesso di questa Amministrazione Comunale.

Art. 79 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del soggetto gestore operante nei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Il personale del soggetto gestore è tenuto, inoltre, a:

- a) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico una assidua vigilanza, affinché, sia da parte dei visitatori che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni alla proprietà comunale, né a quella privata, nonché curare che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose;
- b) impedire l'ingresso di imprese non autorizzate ai sensi dell'art. 72 del presente Regolamento;
- c) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- d) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- e) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Compete al soggetto gestore conformarsi a tutte le procedure previste dalle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti cimiteriali, in particolare quelle indicate nell'art. 21 del R.R. 6/2004, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Ambiente del Comune.

5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 80 - Tipi di illuminazione

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura, sui sepolcreti e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione a cera.

Sulle lapidi di loculi, colombari, ossari e nicchie cinerarie è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

Art. 81 - Servizio di illuminazione elettrica

1. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è a pagamento.

Il servizio di illuminazione elettrica è assunto dal Comune che lo esercita con diritto di esclusività a mezzo di contratto di Servizio con azienda concessionaria.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 82 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. L'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura gratuita di salme o resti di "cittadini benemeriti", anche non residenti a Giussano, che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 83 – Registro delle sepolture

1. Presso ogni cimitero è tenuta una mappa e un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

2. Detto registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero identificativo che deve coincidere con quello apposto sul registro e su ogni sepoltura in cimitero.

Art. 84 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il soggetto gestore per ogni salma ricevuta ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo;
- b) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficio di Stato Civile;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di salme o di ceneri e, comunque, ogni operazione cimiteriale significativa.

2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'Ufficio di Stato Civile rimanendo l'altro presso il cimitero.

4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 85 - Schedario dei defunti

1. Presso l'Ufficio di Stato Civile è conservato lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto ed aggiornato anche con mezzi informatici.

2. L'Ufficio, sulla scorta delle autorizzazioni rilasciate o di cui è venuto in possesso, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso nonché ogni altra operazione relativa ai defunti.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto e i dati del decesso;
- b) gli estremi del luogo di seppellimento;
- c) gli estremi della concessione;
- d) le generalità e il recapito del concessionario;
- e) le generalità dell'eventuale parente di riferimento;
- f) la data e il numero dell'autorizzazione alla posa del monumento;

g) ogni altra variazione utile.

Art. 86 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. L'Ufficio di Stato Civile è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Art. 87 – Accesso al cimitero in auto

1. Le persone con problemi di deambulazione o di invalidità temporanee o permanenti possono richiedere all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione ad accedere ai Cimiteri comunali in auto. La domanda, corredata di tutta la documentazione comprovante lo stato di impedimento, dovrà essere presentata all'Ufficio Stato Civile.
2. L'autorizzazione è strettamente personale, avrà una validità corrispondente allo stato dell'impedimento e comunque andrà rinnovata ogni 5 anni.
3. L'ingresso nei cimiteri deve avvenire, per ragioni di sicurezza, preferibilmente negli orari meno frequentati dal pubblico e possibilmente al di fuori dei momenti in cui si svolgono i funerali.
4. L'autorizzazione, rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile, dovrà essere esibita ogni qualvolta che sarà richiesta da parte degli operatori cimiteriali e dagli agenti della polizia municipale.
5. I possessori del "tagliando arancione" possono accedere con l'auto con l'obbligo di esposizione del tagliando, anche senza richiedere l'autorizzazione.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, vengono riconosciuti diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o del regolamento precedente.
2. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22.10.1957 cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
3. Il presente Regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto comunale.

Art. 89 - Dilazioni pagamento e insoluti

1. Il Dirigente competente può autorizzare la dilazione del pagamento di concessioni cimiteriali qualora ravvisi particolari necessità, previa acquisizione di indirizzo favorevole in merito da parte della Giunta Comunale.
2. Il contratto relativo alla concessione verrà stipulato e consegnato alla parte interessata ad estinzione totale del debito. La decorrenza della concessione si intende dalla data della sepoltura.
3. Gli insoluti di pagamento relativi a concessioni cimiteriali, espletate le normali attività rivolte al recupero del credito, lettera di sollecito mediante R.R. da parte del comune, danno origine alle procedure previste dalla legge in materia di riscossione coattiva.

4. Gli insoluti di pagamento relativamente al servizio di illuminazione votiva, il cui servizio viene attivato su richiesta degli interessati, se disattesi i solleciti di pagamento inviati con la modalità indicata dal precedente articolo, danno origine alla cessazione del servizio.

Art. 90 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da norme speciali, per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 33/2009, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005.
2. Per le violazioni al presente regolamento, non altrimenti disciplinate dall'art. 10-bis delle L.R. n. 33/2009 e s.m.i., si applica, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 500,00 euro.
3. La sanzione da comminarsi verrà determinata tenuto conto, in particolare, della gravità della violazione, dell'eventuale recidività dell'agente, dell'entità dei danni eventualmente arrecati.
4. Le trasgressioni alle norme del Regolamento sono accertate dagli organi competenti svolgendo tutte le attività di cui agli artt. 13, 14, 15 e 17 della L. 689 del 24.11.1989 e s.m.i. .

Art. 91 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i. (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 e s.m.i. (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 e s.m.i., alla legge regionale Lombardia n. 33/2009 e s.m.i. ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.
2. Si dà atto che ove intervengano mutamenti nella normativa statale e/o regionale che debbano intendersi prevalenti sul presente regolamento, quest'ultimo si intenderà conseguentemente ed automaticamente modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

